



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

*Camera dell'Economia*

# **CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DESIGN**

## CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DESIGN<sup>1</sup>

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra

XY \_\_\_\_\_, società di diritto italiano, con sede in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese di  
\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Partita Iva \_\_\_\_\_,  
in persona del legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_  
di seguito denominata "**la Cedente**"<sup>2</sup>;

e

XY \_\_\_\_\_, società di diritto italiano, con sede in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese di  
\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Partita Iva \_\_\_\_\_,  
in persona del legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_  
di seguito denominata "**la Cessionaria**"<sup>3</sup>

e congiuntamente le "Parti"

### Premesso che<sup>4</sup>

a. La Cedente è titolare piena ed esclusiva dei seguenti diritti sul design:<sup>5</sup>

\_\_\_\_\_ .

b. La Cessionaria desidera acquistare tutti i diritti relativi a detto design.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Nell'ordinamento giuridico italiano il contratto di cessione di design non richiede una forma particolare. L'atto può essere verbale, ovvero redatto sotto forma di scrittura privata semplice, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 2 della l. n. 633/1941 il disegno industriale può essere tutelato, a determinate condizioni anche dal diritto d'autore è opportuno che il trasferimento venga redatto per iscritto.

Ai sensi dell'art. 138 c.p.i. la forma richiesta per la trascrizione è la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico. Ai sensi dell'art. 196 c.p.i. è però possibile produrre ai fini della trascrizione una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione sotto forma di scrittura privata semplice.

Il trasferimento del design comunitario è disciplinato dall'art. 28 del Reg CE n.6/2002, l'iscrizione nel registro del trasferimento è condizione di efficacia per l'esercizio dei diritti derivanti dal disegno o modello.

<sup>2</sup> Ovvero, se persona fisica: « XY(nome e cognome) \_\_\_\_\_, di nazionalità \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ avente Codice Fiscale \_\_\_\_\_, di seguito denominata "**la Cedente**" ».

<sup>3</sup> Stesse disposizioni previste per la comparizione in atto della Cedente.

<sup>4</sup> In caso di particolare complessità dei termini "tecnici" utilizzati si consiglia di inserire uno specifico punto con le "definizioni".

<sup>5</sup> Qualora le Parti lo ritengano opportuno è possibile allegare al contratto i documenti di registrazione o deposito.

<sup>6</sup> È prevista la registrazione anche di design multipli, purché relativi ad oggetti appartenenti alla medesima classe della classificazione di Locarno. In tal caso è possibile che la cessione riguardi solo alcuni modelli.

È possibile anche una cessione di una quota del design, in tal caso è necessario specificare la quota ceduta. A seguito della cessione di una quota si verifica un caso di comunione di design per la quale è consigliabile redigere un regolamento di comunione che fissi diritti ed obblighi delle parti con riferimento al bene immateriale condiviso: modalità d'uso, regolamentazione delle cessioni, eventuali

**Tutto ciò premesso si  
conviene e si stipula quanto segue**

**1. Premesse**

Le premesse son parte integrante e sostanziale del presente atto.

**2. Oggetto**

2.1. La Cedente cede e trasferisce alla Cessionaria, che accetta e acquista, il design in premessa descritto con tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono fatta eccezione per il diritto morale spettante all'autore<sup>7</sup>.

**3. Prezzo**

Il prezzo della presente cessione è convenuto dalle parti in euro \_\_\_\_\_<sup>8</sup> che la Cedente riconosce di aver già ricevuto dalla Cessionaria alla quale con il presente atto rilascia quietanza e saldo.<sup>9</sup>

**4. Garanzie**

4.1. La Cedente dichiara che i diritti oggetto del presente atto sono nella sua piena ed esclusiva disponibilità e non sono gravati da vincolo alcuno reale o personale a favore di terzi.

4.2 La Cedente garantisce altresì che il design, oggetto di cessione, è frutto di una elaborazione autonoma ed originale e per quanto di sua conoscenza non è lesivo di diritti di proprietà intellettuale di terzi e non sussistono altre cause di nullità.

**5. Oneri e spese**

5.1. Le spese del presente contratto sono a carico della Cessionaria, al cui carico sono pure tutte le pratiche occorrenti per la trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti.

5.2. La Cedente si obbliga sin d'ora a prestare alla Cessionaria la propria collaborazione per tutti gli atti e/o pratiche occorrenti per assicurare la continuità e l'efficacia della trascrizione.<sup>10</sup>

**6. Legge applicabile**

6.1. Il presente contratto è assoggettato alla legge italiana.

6.2. Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano<sup>11</sup>.

---

clausole di prelazione, regole relative alla concessione di diritti d'uso a terzi, etc.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 2 n. 10 della L. 22/04/1941 n. 633, sono protette ai sensi della legge sul diritto d'autore anche le opere dell'industrial design «che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico».

Se nell'opera è riconosciuta un'opera dell'ingegno tutelata ai sensi dell'art. 2 della L. 633/1941 le parti dovranno disciplinare quali diritti patrimoniali d'autore si intendono cedere.

<sup>8</sup> Inserire la valuta.

<sup>9</sup> È possibile che vengano definite diverse modalità di pagamento.

<sup>10</sup> Le Parti possono accordarsi per inserire una clausola che possa favorire (specificandola) particolari obblighi di correttezza.

<sup>11</sup> Nell'ipotesi in cui le clausole contrattuali siano state predisposte da uno dei contraenti è necessaria la specifica approvazione. In tal caso la clausola va sostituita con la clausola ad hoc, specificamente sottoscritta (v. clausola in corsivo in calce).

## **7. Risoluzione delle controversie**

7.1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di [\_\_\_\_\_] e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.

### *Opzione 1*

7.2. *Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di [\_\_\_\_\_].*

7.3. *Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di commercio.*

7.4. *Il Tribunale Arbitrale deciderà, con arbitrato rituale e secondo diritto<sup>12</sup> nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile<sup>13</sup>.*

*Oppure*

### *Opzione 2*

## **8. Foro competente**

*Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegata allo stesso sarà competente esclusivamente il Foro di \_\_\_\_\_<sup>14</sup>.*

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

LA CEDENTE

LA CESSIONARIA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\*

*Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, con particolare attenzione alla condizione di cui al punto:*

*- 7 (risoluzione delle controversie),*

*sopra riportata, la cui clausola – oggetto di specifica trattativa – si intende accettata a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.<sup>15</sup>.*

LA CEDENTE

LA CESSIONARIA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>12</sup> In alternativa è possibile indicare: «secondo equità».

<sup>13</sup> L'arbitrato costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria. L'arbitrato può essere rituale o irrituale.

<sup>14</sup> Deve trattarsi di Tribunale sede di Sezione specializzata in materia di impresa.

<sup>15</sup> Specifica approvazione delle clausole vessatorie nel caso di predisposizione delle clausole da parte di uno solo dei contraenti. Non è ammissibile un'approvazione generica, è necessario che le clausole vengano specificate.